
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Calcolo dei termini a ritroso per la costituzione del convenuto.

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.

In buona sostanza, nei termini a ritroso il dies a quo è temporalmente posteriore, mentre il dies ad quem, è temporalmente anteriore, e corrisponde al giorno entro il quale va compiuto l'atto

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 17.4.2013

...omissis...

È principio pacifico quello per cui: "Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa" (Cass. Sez. 2,

Sentenza n. 6601 del 30/04/2012).

In buona sostanza, nei termini a ritroso il dies a quo è temporalmente posteriore, mentre il dies ad quem, è temporalmente anteriore, e corrisponde al giorno entro il quale va compiuto l'atto. Sez. 3, Sentenza n. 8224 del 28/07/1999 (Rv. 529080).

È, altresì certo che, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, coordinato con il secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 cod. proc. civ. - e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.

Ciò detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto perché tardivamente proposta: infatti, considerando la data di deposito in cancelleria (presso il tribunale ordinario dove veniva inizialmente proposta la domanda della società a mezzo di atto di citazione) - 13.9.2001- e quella di udienza di comparizione -4.10.2001-individuata dal giudice adito nell'ordinanza resa il dì 19.4.2001, il termine decadenziale era ormai spirato.

La domanda principale proposta dalla società ed avente ad oggetto la restituzione di somme illegittimamente trattenute dal convenuto perché non riversate in favore dell'avente diritto, va accolta.

Sostegno probatorio alla richiesta di restituzione di somme indebitamente riscosse e non versate in favore dell'avente diritto, deriva dagli esiti della istruttoria svolta:

il legale rappresentante p. t. della Società ricorrente, nel corso del suo interrogatorio formale reso all'udienza del 15.09.2008 ha negato l'esistenza di una prassi mutualistica e/o di reciproco aiuto in favore dell'xxxxx" S.r.l. La dichiarazione ha trovato conferma in quelle rese dai testi escussi, ivi compresi quelli indicati dal convenuto.

Il dott. Fpppp, che all'epoca della sua escussione era Presidente dell'odierna ricorrente, dichiarava che: "Non mi risulta né ho conoscenza di documentazione che attesti l'esistenza di una prassi di reciproco aiuto tra le componenti dell'A.T.I.; della restituzione o promessa di restituzione di somme da parte dell'associata "ppp"; di compensi percepiti o dovuti al resistente quale Direttore dell'A.T.I. da erogarsi da parte della Cooperativa.". In modo analogo, riferivano anche i testi ppp. ("Non sono a conoscenza di una prassi mutualistica di aiuto alla ppp" udienza del 27.09.2010..), e pp (all'epoca dei fatti amministratore della Società ricorrente: "Escludo che vi fosse la consuetudine di aiutare ppp per mancanza di liquidità e che di tanto fosse a conoscenza il C.d.A. ed il personale di segreteria.").

Il convenuto Mpp, nel corso dell'udienza tenutasi il 27.09.2010 confermava che: "...Le somme in parola, (quelle oggetto di causa, n.d.r.) insieme a tutte le somme dell'A.T.I., confluivano in un libretto a me intestato, dal quale si attingevano le somme necessarie per fare fronte alle spese dell'A.T.I. ed, in particolare, quelle dell'associata Mppp che era titolare dei rapporti di lavoro e delle attrezzature e, quindi, sosteneva tutte le spese dell'A.T.I.". Il fatto che l'odierno resistente avesse l'esclusiva disponibilità del libretto e/o conto corrente sul quale confluivano tutte le somme erogate dal Comune di Gravina

in favore dell'A.T.I. era confermato anche dal teste pp., escusso nel corso dell'udienza tenutasi in data 09.03.2009, il quale, dopo aver affermato di essere stato amministratore della Società all'epoca delle vicende oggetto di causa e di essere perciò a conoscenza della circostanza che il sig. Bppp. aveva effettivamente incassato le somme erogate dall'Ente Territoriale in favore dell'A.T.I., spiegava quale fosse il meccanismo di somministrazione delle stesse in favore delle associate. Il sig. D. riferiva che a queste ultime veniva corrisposta la sola I.V.A., eccezion fatta per la "ppp S.r.l., la quale aveva il compito di pagare le retribuzioni: "...- il tutto sarebbe dovuto avvenire fuori dalla contabilità della Cooperativa, cosa che avveniva, mediante l'accensione di un conto corrente dedicato, intestato all'A.T.I., e con firma Mppp in esclusiva.". Trova quindi conferma quanto asserito dall'odierno resistente in sede di interrogatorio formale, ma soprattutto appare chiaro che questi indiscutibilmente esercitava ed operava in piena autonomia sul conto corrente intestato all'A.T.I.

Il teste D.G. confermava anche che il sig. Bppp., dopo aver incassato la somma di L. 25.990.600 (Euro 13.423,02), riveniente dalle fatture emesse dall'odierna ricorrente in favore del Comune di Gravina, non ha mai riversato il detto importo nelle casse della Società per permettere la liquidazione delle singole fatture emesse dalle associate per i servizi resi in quel periodo favore dell'Ente Territoriale; infine, confermava altresì che il convenuto emetteva ed incassava gli assegni girati ai sigg. Mpp. e Vppp per un importo complessivo di L. 16.637.796 (Euro 8.592,70), e riportanti la causale "I.V.A. La Fiorita".

A proposito dei titoli di credito menzionati, nel corso dell'udienza del 27.09.20010, il sig. pppp. affermava: "Riconosco l'assegno che mi viene mostrato e la mia firma apposta in calce a quella del sig. Bpppp.; Non ho incassato quell'assegno a titolo personale, ma per aver preso il danaro in contanti e riversarlo nelle mani del sig. Bppppp.. Le ragioni dell'aver chiesto a me di incassare l'assegno risiedono nell'essere io il ragioniere della app, ditta in A.T.I. con la Cooperativa.".

Nel corso dell'udienza del 05.10.2009, il sig. Mppp. rende una dichiarazione di tono differente con riferimento al titolo di credito recante la sua firma in calce a quella del sig. Bppp., giacché dichiarava: "E' vero che ho incassato l'assegno di L. 11.091.864 della B.pppppp. del 6.4.'99 per i costi sostenuti nell'interesse dell'A.T.I. e dei dipendenti a carico della Mppp.".

Ne consegue che senza ombra di dubbio il primo dei due assegni è stato incassato per contanti dal sig. Bppp. grazie all'opera svolta in tal senso dal sig. VTTALE; da quanto affermato dal teste Mpppp., dichiarazione in netto contrasto con quanto indicato nel Verbale di Assemblea della Società ricorrente del 30.04.2001 in atti, la somma relativa al secondo titolo di cui si tratta appare da questi e non dal B. trattenuta.

D'altro canto, nel verbale di assemblea, presente il Bppp., (cfr pag. contrassegnata dal nr. 33), si approvava il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2000 (pag. 37) nel quale compariva anche la voce: "credito v/ socio Bpppp." (pag. 42), anche questo elemento che, valutato unitamente agli altri emersi in istruttoria, dà contezza della domanda di condanna al pagamento formulata dalla società.

Quanto or ora detto trova poi piena conferma nelle conclusioni del C.T.U. il quale con riferimento alle fatture emesse dalla Società ricorrente in favore del

Comune di Gravina in P. conclude la propria Relazione di Valutazione affermando che: "1. l'importo di L. 25.990.660 riveniente dal saldo delle fatture nn. 42/98, 01/99, 04/99, 08/99 e 10/99 è stato regolarmente pagato dal debitore Comune di Gravina con quietanze a firma pppppp. e regolamento per cassa; 2. l'incasso delle predette fatture NON RISULTA contabilizzato dalla società ed il relativo importo di L. 25.990.660 NON RISULTA che sia entrato nelle casse della società; 3. nel bilancio al 31.12.00 il credito nei confronti del Comune di Gravina per le fatture in argomento è stato "girato" al conto " Credito v/ sig. B.pppp"; 4. il sig. Bpppp. ha votato favorevolmente l'approvazione del bilancio sociale al 31.12.00 nel quale il predetto credito veniva esposto."

Riguardo invece al secondo titolo, la risposta è stata fornita dal teste Mpppp., nel corso dell'udienza tenutasi il 05.10.2009, nel momento in cui ha affermato: "Non ricordo di aver girato somme alle altre associate; sicuramente non ho girato somme a titolo di I.V.A. a nessuna di esse."

Dunque, la domanda va accolta sia pure per una somma inferiore atteso che all'importo va sottratta la somma di cui all'assegno della Bppp. DEL 6.4.1999, emesso per l'importo di L.11.091.864 che il teste Mpppp., nella qualità di titolare della Mpppp, società appartenente all'A.T.I. ha dichiarato di avere incassato ed utilizzato per il ristoro dei costi sostenuti nell'interesse dell'A.T.I. e per il pagamento dei dipendenti a carico della Mppp.

Pertanto, non essendo oggetto di delibazione la questione sulla legittimità o meno dell'incasso da parte del teste, è certo che quella somma non potrà essere richiesta in restituzione al convenuto Bpppppp..

Sulla somma vanno corrisposti anche gli interessi da calcolarsi dalla data di notifica dell'atto di citazione (10.7.2000) primo atto di costituzione in mora.

L'accoglimento, sia pure parziale del ricorso, e la declaratoria di inammissibilità della riconvenzione, sono motivi per condanna la resistente al pagamento delle spese sia pure compensate in ragione delle metà.

Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuna.

p.q.m.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:

accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto condanna B.M. al pagamento in favore della ricorrente Questa Città coop. sociale a r.l. della complessiva somma di Euro 16287,26 oltre interessi calcolati dal 30.7.2000 al saldo;

dichiara il convenuto Bpppp. decaduto dalla domanda riconvenzionale proposta con memoria depositata il 13.9.2001;

condanna altresì il convenuto alla refusione della metà delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che liquida, previa compensazione in ragione della metà, in complessivi Euro 1927,5, per compenso, oltre iva e cap;

pone a carico di entrambe le parti le spese di ctu già liquidate con separato decreto, in ragione della metà ciascuno.

Così deciso in Bari, il 17 aprile 2013.